GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — **ROMA** — VENERDI 17 MARZO — **NUM. 64**

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale.	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO · Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: R. decreto *n. 132 che modifica l'elenco dei colori nocivi* — **R. decreto** *n. 133 che separa la frazione di Sant'Elpidio Morico dal comune di Monteleone di Fermo e l'aggrega a quello di Monsampiero Morico* — **R. decreto** *n. 134 che determina le attribuzioni della Commissione consultiva per il credito agrario* — **R. decreto** *n. 135 che convoca il collegio elettorale di Pietrasanta per l'elezione del deputato* — **R. decreto** *n. CXV (Parte suppl.) che autorizza la Cassa di Risparmio di Bologna ad acquistare alcuni terreni* — **RR. decreti** *nn. CXVI a CXIX (Parte suppl.) coi quali la fidecommissaria Caruso di Caltagirone, l'amministrazione delle Opere pie Criminali, Rizzi e De Bernardis, di Belgioioso, De Capitani, Gianni, Macchi e Petralli di Arconate, e l'opera pia Luca Del Conte di Caronno Milanese, sono rispettivamente concentrate nelle locali congregazioni di carità* — **R. decreto** *n. CXX (Parte suppl.) che approva il nuovo statuto organico del Brefotrofio di Ascoli Piceno* — **R. decreto** *CXXI (Parte suppl.) che concentra l'Opera pia dotale Battaglieri e Gallo nella Congregazione di carità di Ormea* — **Decreti ministeriali** *coi quali le misure intese ad impedire la diffusione della fillossera sono estese ai comuni di Nissoria e di Santa Caterina Villarmosa* — **Decreto ministeriale** *sulla cura obbligatoria dei gelsi infetti dalla* diaspis pentagona *nel comune di Cesano Maderno* — **Ministero dell'Interno**: *Circolare ai signori Prefetti del Regno sui servizi di cassa presso i comuni e le provincie* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio**: *Circolare ai signori Prefetti, sulla verificazione facoltativa dei termometri e degli alcoolometri* — **Ministero delle Poste e dei Telegrafi**: *Specchio dei prodotti telegrafici e telefonici del 2° trimestre dell'esercizio 1892-93* — **Cassa dei depositi e prestiti**: *Situazione al 31 dicembre 1892* — **Ministero dell'Interno**: *Composizione di una messa funebre* — **Direzione generale del Debito Pubblico** — *Rettifiche d'intestazione* — *Avvisi per smarrimento di ricevuta* — **Concorsi Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei deputati: *Sedute del 16 marzo 1893* — *Telegrammi della* Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il N. **132** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1892 n. 55 che approva l'elenco dei colori nocivi;

Udito l'avviso del Consiglio superiore di Sanità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle materie coloranti artificiali derivate dal catrame e che non sono comprese nell'elenco dei colori nocivi approvato col R. decreto 7 febbraio 1892 n. 55, parte 1ª tabella *B*, colori organici, è aggiunta la tropeolina.

Art. 2.

La detta tabella è quindi così modificata:

B) *Colori organici:*

Gommagotta.

Materie coloranti artificiali derivate dal catrame, ad eccezione delle seguenti: crisoidina, tropeolina, azoflavina, rocellina, ponceau, Bordeaux, scarlatto di Biebrich, fucsina solfonata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Num. **133** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la istanza della maggioranza degli elettori di Sant'Elpidio Morico, frazione del comune di Monteleone di Fermò, per la sua aggregazione al comune di Monsampietro Morico;

Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno e del Consiglio comunale di Monsampietro Morico, favorevoli alla istanza; nonchè quella del Consiglio comunale di Monteleone di Fermo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La dfrazione di Sant'Elpidio Morico è separata dal comune di Monteleone di Fermo ed aggregata al comune di Monsampietro Morico, a decorrere dal 1° maggio 1893.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale della frazione di S. Elpidio Morico, è determinata dalla pianta topografica 27 novembre 1892, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e formante parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comuuali di Monteleone di Fermo e di Monsampietro Morico, cui si procederà a termini di legge, in base alle liste elettorali debitamente riformate secondo la legge comunale e provinciale vigente, i detti Consigli comunali continueranno nell'esercizio delle proprie attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto: *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **134** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 21 del regolamento generale per l'esecuzione della legge sull'ordinamento del credito agrario, approvato con Regio decreto 8 gennaio 1888 numero 5166 (serie 3ª);

Veduto il Regio decreto 5 settembre 1888 n. 5687 (serie 3ª), con il quale è instituita presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio una Commissione consultiva per il credito agrario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commisssione consultiva per il credito agrario è chiamata:

1° a dare il suo parere sulla domanda degli Istituti e delle Società esercenti il credito agrario, intese ad ottenere la facoltà della emissione delle cartelle;

2° a studiare i perfezionamenti che possono introdursi sull'ordinamento del credito agrario;

3° a dare il suo parere sugli altri argomenti attinenti alla materia, che le verranno proposti dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2.

La Commissione è composta di quindici membri, nominati per decreto Reale, i quali durano in ufficio tre anni; si rinnovano per un terzo ogni anno e sono sempre rieleggibili. Nel primo triennio la scadenza è determinata dalla sorte, in seguito dall'anzianità.

Fanno parte di diritto della Commissione: il direttore generale dell'agricoltura, il direttore generale del tesoro, il direttore della divisione industria, commercio e credito.

Terrà l'uffizio di segretario, con voto consultivo, un ufficiale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, designato dal Ministro.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

L'ufficio dei membri della Commissione è gratuito. Ai commissari che non risiedono in Roma saranno rimborsate le spese di viaggio e verrà corrisposta una indennità giornaliera di lire quindici.

Art. 4.

Le adunanze della Commissione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non inferiore ad un terzo dei suoi componenti. Esse saranno convocate dal Ministro, il quale stabilirà l'ordine delle materie da trattarsi.

Art. 5.

Gli atti della Commissione consultiva per il credito agrario saranno pubblicati negli Annali del credito e della previdenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero 135 *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 9 marzo 1893, col quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Pietrasanta (Lucca 5°);

Veduti gli articoli 1° della legge 5 maggio 1891 n. 210 e 80 della legge 22 gennaio 1882 n. 593;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Pietrasanta (Lucca 5°) è convocato pel giorno 9 aprile p. v., affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 16 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 16 marzo 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero CXV *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta l'instanza con cui l'Amministrazione della Cassa di risparmio di Bologna chiede di essere autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno adiacente ad un molino con pila da riso, sito nel comune di Casalfiumanese, pervenuto alla Cassa medesima in seguito a subasta;

Veduto l'art. 31 della legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª), e l'art. 45 del regolamento per l'esecuzione della detta legge, approvato con R. decreto 4 aprile 1889;

Considerato che per rendere più agevole la vendita del molino suddetto sia opportuno annettervi l'appezzamento di terreno di cui sopra è parola;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Bologna è autorizzata ad acquistare i terreni di proprietà dei signori Francesco e Giovanni Ballarini di Luigi, siti nel comune di Casalfiumanese, distinti coi numeri di mappa 44,45, 50, 51, 51 1/2, 52 e 456, e convenuti al prezzo di lire mille.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero CXVI *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni colle quali la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale di Caltagirone (Catania), hanno proposto il concentramento nella prima dell'Opera pia elemosiniera denominata Fidecommissaria Caruso, attualmente amministrata dal vescovo;

Vista la relativa deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Catania;

Visto il reclamo del vescovo fidecommissario;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera pia intitolata Fidecommissaria Caruso del comune di Caltagirone è concentrata in quella Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero CXVII *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Belgioioso (Pavia), relative al

concentramento nella Congregazione stessa delle Opere pie elemosiniere Criminali, Rizzi e De Bernardis, amministrate la prima dalla Fabbriceria e le altre due dal parroco locale;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Pavia;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione delle Opere pie Criminali, Rizzi e De Bernardis è concentrata nella Congregazione di carità di Belgioioso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, Il Guardasigilli: BONACCI.

Il Numero CXVIII *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto* ·

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Arconate (Milano), relative al concentramento nella Congregazione stessa delle seguenti istituzioni di pubblica beneficenza:

1. Opera pia De Capitani, a scopo dotale ed eventualmente elemosiniero, amministrata dalla Congregazione di carità di Milano;
2. Opera pia Gianni, con fine elemosiniero e dotale a favore della frazione di Daviago, amministrata dalla locale Fabbriceria parrocchiale;
3. Opere pie Macchi e Petralli, entrambe con scopo dotale a favore dell'anzidetta frazione, e amministrate pur esse dalla Fabbriceria parrocchiale;

Vista l'analoga decisione della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione delle Opere pie De Capitani, Gianni, Macchi e Petralli è concentrata nella Congregazione di carità di Arconate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero CXIX *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Caronno Milanese, colle quali si propone il concentramento dell'Opera pia dotale Luca Del Conte, sinora amministrata dalla Congregazione di carità di Milano;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La predetta Opera pia Luca Del Conte è concentrata nella Congregazione di carità di Caronno Milanese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero CXX *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità di Ascoli Piceno, amministratrice del locale Brefotrofio, e del Consiglio di quella provincia, con le quali è stata proposta la riforma dell'articolo 7 dello statuto organico del detto pio Istituto, nel senso di sopprimere la « ruota » come mezzo di accettazione degli esposti;

Veduto il nuovo statuto organico, che in conseguenza

della proposta riforma è stato presentato alla Nostra approvazione, per essere sostituito a quello ora in vigore in forza del Reale decreto 8 luglio 1883;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo statuto organico del Brefotrofio di Ascoli Piceno, in data 16 febbraio 1893, composto di trentanove articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CXXI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni colle quali il Consiglio comunale e la Congregazione di carità di Ormea (Cuneo), hanno proposto il concentramento nella prima dell'Opera pia dotale Battaglieri e Gallo, amministrata dal parroco locale;

Vista l'analoga deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Cuneo;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera pia Battaglieri e Gallo del comune di Ormea è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. Decreto del 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1892, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Nissoria, in provincia di Catania, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 6 luglio 1892, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c,* del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio Decreto 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3ª), sono estese al comune di Nissoria, in provincia di Catania.

Il Prefetto della provincia di Catania è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei reali carabinieri e delle guardie di finanza, ai direttori delle dogane, agli uffiziali forestali, ai capi stazione delle ferrovie ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 marzo 1893.

Per il Ministro: N. MIRAGLIA.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con regio decreto del 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1892, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 6 luglio 1892, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c,* del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888 n. 5252 serie 3ª), sono estese al comune di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta.

Il Prefetto della provincia di Caltanissetta è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli Atti ufficiali della Prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle Delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei reali carabinieri e delle guardie di finanza, ai direttori delle dogane, agli ufficiali forestali, ai capi stazione delle ferrovie ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 marzo 1893.

Per il Ministro: N. MIRAGLIA.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Vista la legge 2 luglio 1891 n. 386 (serie 4ª);

Ritenuto che nel comune di Cesano Maderno è apparsa la cocciniglia del gelso (*Diaspis pentagona*);

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Milano, presa nella tornata del 10 marzo 1893;

Visto il ministeriale decreto 23 gennaio 1892 e le annesse istruzioni;

Decreta:

Art. 1. Le disposizioni emanate col ministeriale decreto 23 gennaio 1892 per altri proprietari di gelsi infetti dalla cocciniglia del gelso appartenenti alla provincia di Milano, sono estese ai proprietari di Cesano Maderno.

Art. 2. Il sindaco del comune suddetto notificherà ai rispettivi amministrati la presente disposizione e ne curerà d'ufficio l'esecuzione durante il mese di marzo, previa notificazione a mezzo del messo comunale, quando i proprietari non abbiano applicata la cura durante l'inverno ed in ogni caso non più tardi del 25 detto mese.

Art. 3. Al sindaco di Cesano è fatto obbligo di portare a conoscenza dei propri amministrati, a mezzo di apposito avviso, le istruzioni annesse al ministeriale decreto 23 gennaio 1892.

Il Prefetto di Milano è incaricato di vigilare per la scrupolosa osservanza del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 marzo 1893.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare *ai signori Prefetti del Regno, sui servizi di cassa presso i comuni e le provincie.*

Roma, 2 marzo 1893.

Le irregolarità e gli inconvenienti che, troppo di frequente, si hanno a deplorare nei servizi di tesoreria dei comuni e delle provincie, provengono bene spesso dalla inosservanza delle prescrizioni del regolamento comunale relative alle verifiche di cassa ed alla prestazione delle cauzioni.

Le verifiche di cassa sono considerate ed eseguite come formalità, senza riguardo alla loro importanza ed al loro scopo. Perciò i signori prefetti nei casi più gravi e quando abbiano sospetti di irregolarità od abusi, devono disporre verifiche improvvise ai contabili, con l'intervento, occorrendo, di funzionari della Prefettura, curando in special modo che siano riscontrate nello stesso tempo tutte le contabilità degli enti, dei quali i tesorieri hanno gestione, affinchè i fondi di uno di essi non possano supplire alle deficenze di cassa dell'altro.

A tutela degli interessi dei comuni e delle provincie e degli stessi amministratori responsabili, il Ministero reputa necessario che i fondi esuberanti ai bisogni ordinari del servizio siano versati in una Cassa governativa, oppure in una cassa speciale, della quale una chiave deve essere tenuta dal tesoriere, l'altra dal Capo della Amministrazione.

Specialmente il Ministero deve richiamare l'attenzione dei signori Prefetti sull'obbligo dei tesorieri di prestare una congrua cauzione. Vogliansi i tesorieri considerare come impiegati pel modo con cui si è proceduto alla loro nomina o come appaltatori, i loro obblighi devono risultare da un regolamento o capitolato d'oneri, e le Prefetture, per le combinate disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 del decreto legislativo 6 luglio 1890 n. 7036 e 65 del regolamento comunale, devono assicurarsi, prima di accordare l'esecutorietà alle deliberazioni ed ai contratti, che gli interessi dei comuni e delle provincie siano garantiti sufficientemente.

A questo intento sarà bene che non siano lasciati in servizio tesorieri rimasti in debito per precedenti gestioni, come pur troppo si è verificato in passato, per la deplorevole incuria delle Amministrazioni di non far notificare ai contabili le decisioni del Consiglio di Prefettura o della Corte dei conti, sospendendone così la esecutività con danno della pubblica cosa.

I signori Prefetti provvederanno a che le decisioni suddette siano notificate entro un mese dalla loro pronuncia, allo scopo di poter escutere i tesorieri *morosi* giusta le disposizioni date con Circolare 30 gennaio 1891 n. 15100-12, e farli decadere dall'ufficio, quando non soddisfacciano agli obblighi assunti.

I mezzi, che fornisce la legge per tutelare gli interessi dei comuni e delle provincie sono così molteplici, che non potrebbero le Prefetture declinare, di fronte ad inconvenienti, la loro responsabilità; ed il Ministero non mancherebbe di farla ricadere completa sui funzionarii, che venissero meno ai loro doveri.

Pel Ministro
ROSANO.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Circolare *ai signori Prefetti, sulla verificazione facoltativa dei termometri e degli alcoolometri.*

In relazione all'articolo 35 del testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890 (n. 7088, serie 3ª), con Reale decreto 3 luglio 1892 veniva approvato l'accluso regolamento per la verificazione facoltativa dei termometri, compresi quelli per uso metrico, e degli alcoolometri, da eseguirsi, a richiesta, nel laboratorio centrale annesso agli uffici della Commissione superiore metrica e del saggio dei metalli preziosi in Roma (1).

Nell'art. 25 del regolamento medesimo sono specificate le condizioni cui devono soddisfare gli anzidetti strumenti per essere accettati dagli uffici metrici del Regno, incaricati di trasmetterli al laboratorio centrale.

A questo proposito è da tener presente che il pubblico potrà avere ogni maggiore schiarimento rivolgendosi ai titolari degli uffici stessi.

Ritenuta la minima entità della tariffa fissata per la citata verificazione, e considerato d'altra parte l'importante servizio che con essa il laboratorio centrale è in grado di rendere a coloro che vi abbiano interesse, sopratutto agli Istituti scientifici, nonchè ai sanitari del Regno, importa che le nuove disposizioni siano largamente diffuse, sia col bollettino ufficiale delle Prefetture, sia mediante accenno col mezzo della stampa locale.

È a questo fine che io mi rivolgo alla S. V., persuaso che vorrà, nel miglior modo, corrispondere alla mia preghiera.

Sarò grato se Ella mi accerterà delle disposizioni impartite.

Roma, 25 febbraio 1893.

Per il Ministro
A. DI SAN GIULIANO.

(1) N. B. — Il R. decreto predetto e il nuovo regolamento furono già pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 29 luglio 1892 n. 177, pag. 3089.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

SPECCHIO dei prodotti telegrafici e telefonici del 2° trimestre dell'esercizio 1892-93

Numero d'ordine	OGGETTO DEI PRODOTTI	Da Ottobre a tutto Dicembre 1892	Da Ottobre a tutto Dicembre 1891	Differenza nell'esercizio 1892-93	Da Luglio a tutto Dicembre 1892	Da Luglio a tutto Dicembre 1891	Differenza nell'esercizio 1892-93
	Incassi dell'Amministrazione dei Telegrafi						
1	Incassi degli uffizi – per telegrammi privati – spediti nell'interno dello Stato	2,343,716 86	2,199,525 68	+ 144,191 18	4,546,492 56	4,289,303 54	+ 257,189 02
2	Incassi degli uffizi – per telegrammi privati – spediti all'estero . . .	864,624 55	826,153 78	+ 38,470 77	1,613,527 87	1,518,899 61	+ 124,628 26
3	Incassi degli uffizi – per telegrammi governativi – a pagamento immediato . .	211,975 35	162,684 75	+ 49,290 60	400,285 70	320,279 30	+ 80,006 40
4	Incassi degli uffizi – per telegrammi governativi – a credito	453,400 »	341,711 40	+ 111,688 60	892,902 25	709,012 40	+ 183,889 85
5	Telegrammi internazionali. Debiti di Amministrazioni estere	21,500 »	26,450 54	— 4,950 54	47,669 24	52,254 12	— 4,584 88
6	Telegrammi diversi. Id. di Amm. italiane di strade ferrate, tramvie, ecc.	170,000 »	165,238 60	+ 4,761 40	346,270 61	331,705 05	+ 14,565 56
7	Concessioni telefoniche	52,108 95	51,496 87	+ 612 08	104,035 70	102,848 98	+ 1,186 72
8	Contributo di diversi per ispese telegrafiche	137,229 68	196,963 60	— 59,733 92	257,870 08	367,367 11	— 109,497 03
9	Proventi vari	4,118 45	3,878 »	+ 240 45	6,857 37	8,503 30	— 1,645 93
	Totali	4,258,673 84	3,974,103 22	+ 284,570 62	8,245,911 38	7,700,173 41	+ 545,737 97
	Incassi dell'Amministrazione delle Poste						
10	Per telegrammi francati con francobolli postali e spediti dagli uffizi italiani . .	27,818 15	61,404 95	— 33,586 80	48,391 95	117,124 45	— 68,732 50
	Totali	4,286,491 99	4,035,508 17	+ 250,983 82	8,294,303 33	7,817,297 86	+ 477,005 47
11	Incassi del Comando superiore d'Africa — Per telegrammi spediti dagli uffizi di Assab e Massaua	1,206 10	27,463 90	— 26,257 80	12,011 15	38,268 80	— 26,257 65
12	Valore dei telegrammi governativi in franchigia	543,731 65	368,956 20	+ 174,775 45	756,614 15	570,056 85	+ 186,557 30

MOVIMENTO della corrispondenza telegra

UFIZI DELLO STATO	Numero degli Ufizi	Numero dei telegrammi spediti								
		Privati			Governativi				Di servizio	
		ALL'INTERNO	ALL'ESTERO	TOTALE	A pagamento	A credito	In franchigia	TOTALE	telegrafico	postale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Totali del 2° trimestre dell'esercizio 1892-93.	2858	1,885,058	195,651	2,080,709	92,453	84,978	29,239	206,670	61,812	12,765
Totali del 1° trimestre dell'esercizio 1892-93.	2833	1,806,771	179,089	1,985,860	78,367	67,910	23,445	169,722	62,959	11,709
Totali del 1° semestre dell'eser. 1892-93. . .	2858	3,691,829	374,740	4,066,569	170,820	152,888	52,684	376,392	124,771	24,474

CONFRONTO FRA IL

2° trim. eserc. 1892-93	2858	1,885,058	195,651	2,080,709	92,453	84,978	29,239	206,670	61,812	12,765
2° trim. eserc. 1891-92	2782	1,768,678	180,786	1,949,464	63,939	60,585	23,616	148,140	60,527	20,452
Diff. nel 2° trim. 1892-93	+76	+ 116,380	+ 14,865	+ 131,245	+ 28,514	+ 24,393	+ 5,623	+ 58,530	+ 1,285	— 7,687
1° sem. eserc. 1892-93 .	2858	3,691,829	374,740	4,066,569	170,820	152,888	52,684	376,392	124,771	24,474
1° sem. eserc. 1891-92 .	2782	3,537,452	345,200	3,882,652	132,858	121,241	45,559	299,658	124,717	40,015
Diff. nel 1° sem. 1892-93.	+76	+ 154,377	+ 29,540	+ 183,917	+ 37,962	+ 31,647	+ 7,125	+ 76,734	+ 54	—15,541

Movimento della corrispondenza negli Ufizi telegrafici italiani del Mar Rosso (Assab e Massaua) nel 2° trimestre dell'esercizio 1892-93.

	Telegrammi spediti										Telegrammi ricevuti			Totale dei telegrammi spediti e ricevuti (Somma delle colonne 10 e 13)
	Privati				Governativi				di servizio	Totale generale	dall'Italia	da altri Stati	Totale	
	tra i due ufizi	all'Italia	ad altri Stati	Totale	tra i due ufizi	all'Italia	ad altri Stati	Totale						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Totali del 2° trim. dell'esercizio 1892-93.	123	297	403	823	176	43	24	243	91	1,157	251	342	593	1,750
Totali del 1° trimestre dell'eserc. 1892-93.	167	299	429	895	129	47	21	197	12	1,104	237	386	623	1,727
Totali del 1° semestre dell'eserc. 1892-93.	290	596	832	1,718	305	90	45	440	103	2,261	488	728	1,216	3,477

fica nel 2° trimestre dell'esercizio 1892-93.

TOTALE GENERALE — 12	Numero dei telegrammi ricevuti: Provenienti dall' interno — 13	Provenienti dall'estero — 14	TOTALE — 15	Totale dei telegrammi spediti e ricevuti (Somma delle colonne 12 e 15) — 16	Telegrammi transitati: dall'estero per l'estero — 17	da amm.ni ferroviarie per l'estero o dall'estero — 18	TELEGRAMMI RIPETUTI: Numero dei ricevimenti — 19	Numero delle trasmissioni — 20	Lavoro totale — (Somma delle colonne 16, 17, 18, 19 e 20) — 21
2,361,956	2,815,489	222,598	3,038,087	5,400,043	35,520	14,242	2,473,693	2,819,366	10,742,864
2,230,250	2,650,516	201,132	2,851,648	5,081,898	32,524	12,458	2,463,718	2,784,112	10,374,710
4,592,206	5,466,005	423,730	5,889,735	10,481,941	68,044	26,700	4,937,411	5,603,478	21,117,574

1892-93 ed IL 1891-92.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2,361,956	2,815,489	222,598	3,038,087	5,400,043	35,520	14,242	2,473,693	2,819,366	10,742,864
2,178,583	2,587,974	200,886	2,788,860	4,967,443	36,393	13,346	2,401,408	2,721,798	10,140,388
+ 183,373	+ 227,515	+ 21,712	+ 249,227	+ 432,600	— 873	+ 896	+ 72,285	+ 97,568	+ 602,476
4,592,206	5,466,005	423,730	5,889,735	10,481,941	68,044	26,700	4,937,411	5,603,478	21,117,574
4,347,042	5,140,756	386,354	5,527,110	9,874,152	72,041	26,869	4,827,045	5,462,704	20,262,811
+ 245,164	+ 325,249	+ 37,376	+ 362,625	+ 607,789	— 3,997	— 169	+ 110,366	+ 140,774	+ 854,763

Movimento della corrispondenza negli Ufizi telegrafici italiani del Mar Rosso (Assab e Massaua)

Confronto fra il 1892-93 ed il 1891-92.

	Telegrammi spediti — Privati: tra i due ufizi	all'Italia	ad altri Stati	Totale	Governativi: tra i due ufizi	all'Italia	ad altri Stati	Totale	Di servizio	Totale generale	Telegrammi ricevuti: dall'Italia	da altri Stati	Totale	Totale dei telegrammi spediti e ricevuti (Somma delle colonne 10 e 13)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2° trim. eserc. 1892-93	123	297	403	823	176	43	24	243	91	1,157	251	342	593	1,750
2° trim. eserc. 1891-92	88	334	280	702	45	77	9	131	27	860	196	339	535	1,395
Diff. nel 2° trim. 1892-93	+ 35	— 37	+ 123	+ 121	+131	— 34	+ 15	+112	+ 61	+ 297	+ 55	+ 3	+ 58	+ 355
1° semestre 1892-93.	290	596	832	1,718	305	90	45	440	103	2,261	488	728	1,216	3,477
1° semestre 1891-92.	188	567	665	1,420	105	181	25	311	35	1,766	383	706	1,089	2,855
Diff. nel 1° sem. 1892-93	+102	+ 29	+ 167	+ 298	+200	— 91	+ 20	+129	+ 68	+ 495	+105	+ 22	+ 127	+ 622

SITUAZIONE al 31 dicembre 1892

(Art. 21 del regolamento approvato col

ATTIVO	Lire
Prestiti, conto capitale	372,844,821 69
Prestiti, conto interessi	59,436 79
Tesoro dello Stato, conto corrente fruttifero - Capitale	16,268,537 39
Capitale rinvestito in consolidato 5 e 3 per cento	98,923,658 68
Capitale rinvestito in cartelle di Credito fondiario	13,867,670 05
Capitale rinvestito in obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	21,165,314 06
Capitale rinvestito in obbligazioni pel risanamento della città di Napoli	31,384,208 73
Capitale rinvestito in obbligazioni pei lavori del Tevere	6,514,507 23
Capitale rinvestito in obbligazioni per le Strade ferrate del Tirreno	28,670,374 51
Capitale rinvestito in buoni del Tesoro a lunga scadenza	20,000,000 »
Rate semestrali sul consolidato 5 per cento, rimaste da riscuotere	2,249,614 38
Rate semestrali sulle obbligazioni pel risanamento della città di Napoli, rimaste da riscuotere	736,411 20
Rate semestrali sulle obbligazioni pei lavori del Tevere, rimaste da riscuotere	155,806 »
Rate semestrali sulle obbligazioni delle ferrovie del Tirreno, rimaste da riscuotere	699,825 »
Pro-rata d'interessi decorsi e pagati unitamente al capitale impiegato in acquisto di obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	280,557 12
Cassiere dell'Amministrazione, conto effetti pubblici in deposito	913,157,628 49
Tesorieri provinciali, conto effetti pubblici in deposito	122,585,895 29
Tassa di custodia sui depositi in effetti pubblici	43,656 50
Ordini di riscossione	7,651,192 09
Tesoro dello Stato, conto corrente infruttifero — Anticipazioni di fondi per il servizio dei pagamenti	22,475,439 15
Credito dipendente dalla liquidazione del soppresso Monte di pietà di Roma	12,396,536 10
Ministero di agricoltura, industria e comm. - (anticipazioni in ordine, all'art. 19 della legge 8 luglio 1883, N. 1489); regolamento 7 maggio 1891 n. 255)	535,570 »
Stralcio della Cassa militare — Contabilità speciale - conto corrente	1,169,707 68
Capitale del consolidato 5 per cento rappresentante il fondo di riserva	4,666,625 15
Rate semestrali sul consolidato 5 per cento rappresentante il fondo di riserva, rimaste da riscuotere	104,314 07
Cassiere dell'Amministrazione - conto numerario	319,743 37
	1,698,927,050 72

Situazione al 31 dicembre 1892 della Cassa centrale postale di risparmio.

ATTIVO	Lire
Capitale di L. 2,980 di rendita consolidata 5 per cento rimasta da consegnare ai librettisti	56,325 18
Valore dei mobili in consegna dell'Economo presso il Ministero delle poste e dei telegrafi (servizio delle poste).	33,551 »
Debito del Ministero delle poste e dei telegrafi (servizio delle poste) in conto corrente	3,620,131 50
Debitori diversi al netto dei creditori	65,616 65
Capitali amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti come Cassa di risparmio	390,016,704 19
	393,792,328 52

della Cassa dei Depositi e Prestiti

R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, Serie 2a).

PASSIVO	Lire
Depositi in numerario, conto capitale	185,573,890 52
Depositi in numerario, conto interessi	10,389,943 62
Depositi in effetti pubblici, conto capitale	1,035,743,523 78
Depositi in effetti pubblici, conto interessi	974,411 53
Mandati di pagamento	6,197,701 14
Casse postali di risparmio - Contabilità speciale — conto corrente	390,016,704 19
Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari, conto corrente per l'impiego definitivo dei fondi del Monte in prestiti (art. 24 del regolamento 3 marzo 1889, n. 6015, serie 3a)	39,574,025 74
Detto, conto corrente per l'impiego provvisorio dei fondi del Monte (art. 15 del detto regolamento)	554,165 58
Croce Rossa italiana — Capitali impiegati in conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti	577,432 31
Detta, parte del fondo di cassa spettante alla Croce Rossa italiana	7,837 05
Tesoro dello Stato, pagamenti dei tesorieri in conto sospeso. — Pagamenti da rimborsare al Tesoro	14,699,495 97
Detto, conto tassa di ricchezza mobile	721,457 03
Fondo disponibile per far fronte al servizio delle spese di amministrazione	274,025 82
Affrancazioni di canoni, censi ecc., contabilità speciale conto corrente	185,035 61
Creditori diversi al netto dei debitori	6,360,798 66
Fondo di riserva	4,771,056 82
Tesoro dello Stato, conto utili, somma da versare al Tesoro a saldo degli utili liquidati a tutto l'anno 1892.	2,305,545 35
	1,698,927,050 72

(Art. 1° della legge 27 maggio 1875, n. 2779, Serie 3a. — Art. 8 della legge 20 giugno 1882, n. 835, Serie 3a).

PASSIVO	Lire
Depositi del risparmio	365,064,811 92
Depositi giudiziali	14,485,076 05
Fondo a disposizione del Ministero di grazia e giustizia in ordine al servizio dei depositi giudiziali	30,000 »
Fondo disponibile per far fronte alle spese di amministrazione presso il Ministero delle poste	630,665 »
Utili netti del quinquennio 1891-95 liquidati fino al 31 dicembre 1892 sui capitali del risparmio	4,063,331 46
Utili netti dell'anno solare 1892 liquidati come sopra sui capitali del risparmio	535,935 88
Fondo di riserva	8,982,508 21
	393,792,328 52

Situazione al 31 dicembre 1892 del Monte delle

(Art. 13 del regolamento 3 marzo 1889,

ATTIVO	Lire
Cassa dei depositi e prestiti — Conto corrente per l'impiego definitivo dei fondi in prestiti ai sensi dell'art. 20 del regolamento 3 marzo 1889, n. 6013, serie 3ª	39,574,025 74
Capitale di L. 22,785 di rendita valutata al saggio medio di acquisto del 92,29312 per ogni cinque lire di rendita	420,579 78
Rata semestrale rimasta da riscuotere su detta rendita	9,888 69
Fondo in conto corrente fruttifero con la Cassa dei depositi e prestiti (art. 15 del regolamento suddetto)	554,165 58
Contributi maturati e non ancora versati dai comuni nelle Tesorerie provinciali, al netto delle somme riscosse anticipatamente	72,055 38
Delegazioni in corso sugli esattori delle imposte in estinzione di debiti dei comuni per contributi arretrati	14,885 28
Multe rimaste da riscuotere dagli esattori	399 34
	40,645,999 79

Situazione al 31 dicembre 1892 del fondo pel

(Legge 28 giugno 1885, n. 3188, Serie 2ª, e

ATTIVO.	Lire
Capitale di L. 437,990, di rendita valutata al saggio medio di acquisto del 95,36 per ogni cinque lire di rendita	8,353,345 28
Rata semestrale al 1° gennaio 1893, al netto della ritenuta per tassa di ricchezza mobile, rimasta da riscuotere sulla rendita suddetta	109,087 66
Capitale impiegato in conto corrente colla Cassa dei depositi e prestiti	577,432 31
Parte del fondo di cassa della Cassa dei depositi spettante al servizio del prestito	7,837 05
	9,047,702 30

pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

n. 6013, Serie 3ª).

PASSIVO	Lire
Rate mensili e trimestrali di pensioni, rimaste da soddisfare al 31 dicembre 1892	29,134 38
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi »	530,681 48
ttivo netto al 31 dicembre 1892	40,086,183 93
	40,645,999 79

servizio del prestito della Croce Rossa italiana.

R. decreto 6 dicembre 1885, n. 3559, Serie 3ª).

PASSIVO.	Lire
Valore attuale al saggio del 42,8536 per cento all'anno, della somma dei rimborsi e premi da pagarsi per l'estinzione integrale del prestito, a forma del relativo piano di ammortamento	8,744,410 45
Premi e rimborsi sorteggiati rimasti da pagare perchè non reclamati	86,441 20
Differenza a pareggio, ovvero *Attivo netto* al 31 dicembre 1892	216,850 65
	9,047,702 30

Situazione al 31 dicembre 1892 dello Stralcio della soppressa Cassa Militare.

ATTIVO	Lire	Lire
Capitale di L. 764,610 di rendita consolidata 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1892 al 94.82 1|2 per cinque (saggio medio del 1° semestre 1889, giusta l'art. 4 del R. decreto 14 luglio 1889) come appresso:		14,500,828 65
L. 625,525 » di rendita destinata al servizio delle pensioni dei già riassoldati con premio (art. 4 del R. decreto predetto)	11,863,081 63	
» 1,345 » di rendita residuata su quella della massa di riserva (art. 4 del R. decreto predetto)	25,507 92	
» 133,560 » di rendita destinata al servizio delle capitalizzazioni dei premi delle rafferme concesse anteriormente al febbraio 1883 (art. 8 del R. decreto predetto) .	2,532,965 40	
» 4,180 » di rendita destinata al servizio delle altre passività	79,273 70	
	14,500,828 65	
Rata semestrale al 1° gennaio 1893 rimasta da riscuotere su quella parte della rendita che trovasi iscritta nominativamente, essendo stato anticipato il pagamento delle cedole su quella al portatore		315,752 36
Disavanzo della gestione, dal 1° luglio 1889 in poi (alinea degli art. 4, 12 e 18 del R. decreto 14 luglio 1889). .		964,591 22
		15,781,172 23

Roma, addì 10 marzo 1893.

Il Direttore Generale. NOVELLI.

(Legge 14 luglio 1887, n. 4759, serie 3ª, e R. decreto 14 luglio 1889, n. 6278, Serie 3ª).

PASSIVO

		Lire
Valore delle pensioni di annue L. 300, godute dai già riassoldati con premio a forma dell'art. 9 della legge 7 luglio 1866, n. 3062, le quali, calcolate al 1° luglio 1889 in conformità dell'art. 3 del R. decreto 14 luglio 1889, corrispondono in media a lire 3,621,25 per ciascuna :		11,414,180 »
	Lire	
pensioni assegnate ai rimasti tuttora in servizio per	995,843 75	
dette assegnate ai congedati dal servizio sotto le armi per	10,418,336 25	
	11,414,180 »	
Pensioni rimaste da pagare		20,078 32
Valore dei premi di rafferma di L. 120 di rendita, di concessione anteriore al febbraio 1883 (art. 5 della legge 14 giugno 1874, n. 1973, art. 46 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 18 luglio 1878, n. 4471, art. 339 *bis* del R. decreto 27 maggio 1888, n. 5434, ed art. 8 del R. decreto 14 luglio 1889)		2,532,965 40
Creditori di rendita per capitalizzazioni di premi di rafferma		6,827 40
Rate e pro-rate di rendita netta dovute ad alcuni raffermati per capitalizzazione di premi (art. 10 del R. decreto predetto)		2,959 88
Indennità dovute ai già raffermati con premio di concessione anteriore al febbraio 1883, i quali optarono per il trattamento fatto colla legge 8 luglio 1883, n. 1470 (art. 12 del R. decreto predetto)		71,100 —
Tesoro dello Stato per rate semestrali nette di rendita affetta alle rafferme con premio (art. 10 del R. decreto predetto).		62,503 86
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi »		5,026 97
Credito della Cassa dei depositi e prestiti in conto corrente		1,169,707 68
Massa di riserva stabilita al 30 giugno 1889, giusta l'art. 4 del R. decreto predetto		495,822 72
		15,781,172 23

Il Direttore Capo di Ragioneria, C. STEIDL.

MINISTERO DELL'INTERNO

Composizione di una messa funebre.

Si prevengono i signori maestri di musica, i quali desiderassero di attendere alla composizione e direzione di una messa funebre da celebrarsi il 28 luglio di questo anno nella chiesa metropolitana di Torino, in commemorazione della morte del magnanimo Re Carlo Alberto, che essi potranno presentare le loro domande, corredate della partitura della messa, al Gabinetto di questo Ministero, fino a tutto il 15 maggio prossimo.

Per detta messa il Ministero accorda un premio di lire 900, rimanendo a carico del maestro compositore tutte le spese, sia per la copiatura delle parti di canto e di orchestra, sia per la retribuzione ai cantanti e suonatori.

Roma, 6 marzo 1893.

(Si pregano le Direzioni dei giornali di pubblicare il presente avviso).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 942789 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 110, al nome di Morbelli Arturo fu Dionigi, minore, sotto la patria potestà della madre Canella Clementina moglie in seconde nozze di Paganucci Celso, domiciliata a Firenze, con avvertenza di provenienza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Morbelli Didaco-Arturo fu Dionigi, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, addì 12 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0[0, cioè: N. 98891 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale per L. 25, al nome di Laura Gaetano di Bernardo, domiciliato in San Marco Argentano (Cosenza), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lanza Gaetano di Bernardo, domiciliato in San Marco Argentano (Cosenza), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 marzo 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè N. 110264 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 10, al nome di Laurini Ettore *fu Giovanni*, domiciliato in Magliano de'Marsi (Aquila), annotata d'ipoteca per la cauzione del titolare quale commesso nell'Uffizio postale di Magliano de'Marsi, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Laurini Ettore *fu Giuseppe* ecc.,vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 febbraio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 271545 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale (corrispondente al N. 88605 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 5, al nome di Aragona Caterina *di Gaetano*, rappresentata da Minisi Vito di Michele, quale marito e dotatario;

N. 356013 (corrispondente al N. 9503 della soppressa Direzione di Palermo), per lire 235, intestata come la precedente, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi al nome di Aragona Caterina *di Antonio*, ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 febbraio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 869739 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 100 (vincolata) al nome di Oberti *Federico* fu Paolo, minore, sotto la patria potestà della madre Maria Grillo fu Giambattista, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Oberti *Enrico* fu Paolo, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 febbraio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 998606 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 5125, al nome di Deninger Adelaide di Alessandro, moglie di Krans Alessandro, dal medesimo legalmente separata e domiciliata in Firenze, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Deninger Adelaide di *Edoardo*, moglie di Krans Alessandro, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, addì 15 febbraio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che l'usufrutto vitalizio della rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 947873 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 75, al nome di Pene Quinto di Alessio, spetta congiuntamente a Camino Ifigenia fu Francesco e al di lei marito Pene Alessio fu *Giovan* Domenico, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece spettare a Camino Ifigenia fu Francesco e al di lei marito Pene Alessio fu *Domenico*, veri usufruttuari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 991572 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 650, al nome di Barabino *Angela* fu Giovanni Battista, moglie di Benvenuto Raffaele, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Barabino *Luigia* fu Giovanni Battista ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per 100, cioè: N. 42764 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 50, e N. 544729 per L. 5, al nome di Farnesi Leopoldo, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Farnese avvocato Leopoldo fu Innocenzo, domiciliato in Roma, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto

Roma, il 27 febbraio 1893.

Il Direttore generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 1243 rilasciata dalla Intendenza di finanza di Palermo in data 29 dicembre 1892, coi numeri 5630 di protocollo e 34241 di posizione, pel deposito fatto dal sig. Ciampi Ernesto fu Carlo, di n. 6 cartelle al portatore del consolidato 5 0[0 della complessiva annua rendita di lire 305, col godimento dal 1° gennaio 1893, per ottenerne il tramutamento in iscrizione nominativa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo, risultante dal già eseguito tramutamento, verrà consegnato al predetto signor Ciampi Ernesto fu Carlo, senza obbligo della esibizione della ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 marzo 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA.

(2ª *pubblicazione*)

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Pavia, in data 30 luglio 1892, col n. 65 d'ordine, nn. 1514 di posizione, 13396 di protocollo, al sig. Cerri ingegnere Angelo del fu Siro, pel deposito di due certificati di rendita, consolidata 5 0[0 l'uno, portante il n. 506584 di L. 100, con decorrenza dal 1° gennaio 1891, e l'altro distinto col n. 512853 di L. 50, con decorrenza dal 1° luglio 1891, al nome del Pio Istituto Crotti in Dorno, esibiti per l'aggiunta di mezzo foglio di compartimenti semestrali.

Ai termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, i certificati di rendita suddescritti, saranno consegnati al detto signor ingegnere Angelo Cerri fu Siro, senza obbligo della esibizione della ricevuta, dichiarata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, il 28 febbraio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

(2ª *pubblicazione*).

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA

Sono stati presentati a questa Direzione generale i certificati di rendita consolidata 5 0[0 n. 615526, di annue L. 530 e 615527 di annue L. 370, intestati a Majello Edoardo di Giacomo, domiciliato in Napoli, non che il certificato n. 615525, dell'annua rendita di L. 300, intestato a Colmayer Clorinda fu Domenico, moglie di Majello Edoardo. A tergo degli anzidetti tre certificati resulta essere stata fatta una dichiarazione, la quale venne cancellata poscia in modo da non potersene più rilevare il contenuto.

A termini delli articoli 60 e 74 del regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni di sorta a questa Direzione generale, si procederà alla operazione richiesta da Antonio Colmayer con istanza del 30 gennaio 1893.

Roma, 27 febbraio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

E' aperto il concorso a quattro assegni di L. 3000 ciascuno, per istudi di perfezionamento negli Istituti scientifici stranieri, per un anno, a cominciare dal 1° novembre p. v.

A parità di merito sarà data la preferenza ai cultori delle seguenti discipline:

a) Scienze giuridiche:
1. Diritto civile.
2. Filosofia del diritto.

b) Scienze medico-chirurgiche:
1. Pediatria.
2. Anatomia ed embriologia.
3. Medicina legale.
4. Malattie della gola e dell'orecchio.

c) Scienze fisico-matematiche e naturali:
1. Meccanica applicata.
2. Elettrotecnica.
3. Fisica.

d) Scienze filologiche e filosofiche.
1. Storia antica e antichità.
2. Letteratura greca e latina.
3. Storia della filosofia.

Sono ammessi a concorrere ai detti assegni coloro, che hanno conseguito la laurea dottorale in un Istituto di studi superiori del Regno, purchè dal giorno in cui superarono l'esame di laurea al 30 aprile p. v. non siano decorsi più di 4 anni.

Coloro che occupano un posto di assistente in un Istituto universitario, e coloro, che nel concorso dell'anno passato sono stati dichiarati eleggibili con almeno 8[10 dei punti di cui disponeva la Commissione giudicatrice, saranno ammessi al presente concorso, ancorchè dal giorno, in cui superarono il detto esame fino al 30 aprile p. v. siano trascorsi più di 4 anni, ma non più di 5 anni.

Le istanze per l'ammissione al concorso devono essere redatte in carta col bollo da una lira e fatte pervenire al Ministero della istruzione pubblica (Divisione per l'istruzione superiore), non più tardi de 30 aprile p. v.

Le istanze in contravvenzione alla legge sul bollo, o pervenute al Ministero dopo la scadenza del termine utile, saranno respinte.

Ciascuna istanza dovrà essere accompagnata da una o più memorie originali, stampate o manoscritte, sulla materia nella quale il concorrente dichiarerà di volersi perfezionare; dai titoli conseguiti negli studi e da un regolare certificato, che comprovi la data dell'esame di laurea.

Potranno inoltre essere allegati all'istanza tutti quei documenti che il concorrennte creda opportuni a provare la maturità degli studi da lui fatti e la sua attitudine al perfezionamento.

Roma, 11 marzo 1893.

Il Direttore
Capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

È aperto il concorso ad un assegno per studi di perfezionamento all'estero, istituito dalla Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio di Milano e intitolato alla memoria di Re Vittorio Emanuele II.

L'assegno è di lire 3000 per un anno a cominciare dal 1° novembre prossimo venturo ed è riservato a giovani, le cui famiglie appartengano per nascita o per domicilio alle provincie di Bergamo, Brescia Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio Treviso, Verona e Vicenza.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione per l'istruzione superiore), non più tardi del 30 aprile p. v., una domanda in carta da bollo da una lira, accompagnata da una o più memorie originali, stampate o manoscritte, sulla materia nella quale chiederanno di volersi perfezionare, dai titoli conseguiti negli studi e dai seguenti documenti:

a) certificato regolare, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) certificato regolare dal quale risulti che il concorrente è laureato da non più di quattro anni, contando dal giorno del conseguimento della laurea fino al 30 aprile p. v. o da non più di cinque anni se egli occupa un posto di assistente in un Istituto universitario o se nel concorso del passato anno fu dichiarato eleggibile con 8[10 almeno dei punti di cui disponeva la Commissione giudicatrice;

c) attestato od atto di notorietà pubblica, col quale in conformità della vigente legge comunale e provinciale il sindaco del luogo ove il concorrente ha domicilio, accerti che nè egli, nè la famiglia di lui posseggono beni sufficienti per sostenere le spese necessarie a compiere gli studi nei quali egli vuole perfezionarsi.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti redatti in contravvenzione della legge sul bollo o pervenuti al Ministero dopo la scadenza del termine utile.

Roma, li 11 marzo 1893.

Il Direttore
capo della divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di L. 400, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel Dispensario celtico governativo istituito nella città di Casale Monferrato, a mente del disposto dal Decreto Ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 30 giugno p. v., le loro domande in carta da bollo da L. 1,20, corredate coi documenti prescritti dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato di buona condotta di data recente;

c) il certificato di domicilio abituale;

d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 4 marzo 1893.

Il Direttore della Sanità
L. PAGLIANI.

2

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 16 marzo 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Belluno	piovoso	—	13 0	7 7
Domodossola . .	nebbioso	—	13 2	7 2
Milano.	piovoso	—	12 3	9 6
Verona	coperto	—	16 9	9 9
Venezia	coperto	calmo	15 0	9 4
Torino	nebbioso	—	12 0	9 6
Alessandria . . .	coperto	—	11 5	9 6
Parma	coperto	—	15 3	9 4
Modena	coperto	—	16 4	8 1
Genova	coperto	mosso	13 0	12 1
Forlì	1|2 coperto	—	16 6	8 8
Pesaro	3|4 coperto	calmo	13 5	8 3
Porto Maurizio . .	coperto	mosso	16 4	10 9
Firenze	coperto	—	17 2	9 6
Urbino	1|2 coperto	—	14 8	6 2
Ancona	3|4 coperto	calmo	14 0	10 1
Livorno	coperto	calmo	16 6	10 5
Perugia	3|4 coperto	—	15 5	7 4
Camerino . . .	3|4 coperto	—	15 3	8 5
Chieti	sereno	—	13 0	3 0
Aquila.	3|4 coperto	—	17 0	8 1
Roma . . .	1|2 coperto	—	18 7	9 5
Agnone . .	sereno	—	16 5	8 4
Foggia . . .	—	—	—	—
Bari	coperto	calmo	19 4	11 4
Napoli.	1|2 coperto	calmo	18 0	12 3
Potenza	coperto	—	16 9	8 6
Lecce	3|4 coperto	—	18 0	9 8
Cosenza . . .	nebbioso	—	20 6	4 4
Cagliari	1|4 coperto	calmo	18 0	12 0
Reggio Calabria .	coperto	calmo	16 8	12 8
Palermo	caligine	calmo	23 1	6 8
Catania	coperto	calmo	16 0	10 7
Caltanissetta. . .	sereno	—	16 5	8 8
Siracusa	3|4 coperto	calmo	18 6	9 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 16 marzo 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 761,5
Umidità relativa a mezzodì 32
Vento a mezzodì . . . . . . S W moderato.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo 19°,2 / Minimo 9°,5.
Pioggia in 24 ore: gocce.

Li 16 marzo 1893.

In Europa pressione ancora bassa alle latitudini settentrionali, sensibilmente elevata nel Mar Ionio e sulla Grecia. Norvegia centrale 725; Scozia, Pietroburgo 740; Zurigo 762; Atene 768.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto disceso dovunque; pioggie e qualche nebbia sull'Italia superiore; venti debolissimi o calma; temperatura sempre piuttosto elevata.

Stamane: cielo nuvoloso e qua e là nebbioso; venti deboli special mente del secondo quadrante; barometro da 763 a 764 mill. al Nord, a 767 mill. lungo la costa ionica.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli meridionali; cielo nuvoloso o nebbioso con qualche pioggia, temperatura sempre mite.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 16 marzo 1893.

Presidenza del vice-presidente VILLA.

La seduta comincia alle 2,5.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Interrogazioni.

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde ad una interrogazione del deputato Cerulli « sulla reintegrazione e conservazione di S. Clemente a Casauria in provincia di Teramo. »

Il Fondo del culto cedè la Badia al comune di Castiglione Casauria; quantunque come edificio monumentale ciò non avrebbe dovuto farsi. Invece però di adibire i locali a oggetti di istruzione o di beneficenza, il municipio gli dette in affitto. Ora una decisione della Corte di cassazione porta che quando l'interesse ritratto è destinato a oggetti di beneficenza o di istruzione, la concessione vale.

Il Ministero ha insistito perchè almeno sia retrocessa la badia e il portico; intanto una somma di lire 2500 è stata stanziata anche quest'anno per i restauri; e con questo il Ministero ha fatto quanto poteva nei limiti del bilancio. I cittadini poi dovrebbero curare con più amore i monumenti locali, specialmente quando hanno l'importanza della badia di Casauria.

CERULLI ringrazia il ministro di aver messo in evidenza l'importanza del monumento in questione, riconosciuta dai più grandi artisti e scienziati, italiani e stranieri. A scusa però della trascuranza dei cittadini porta il fatto che il Comune nel quale è la Badia, è un Comune del tutto rurale.

Dopo le spese però fatte già dal Governo attorno a quel monumento, esso non dovrebbe ora esser lasciato in abbandono. L'oratore ritiene che l'atto di cessione sia nullo; e crede che l'autorità giudiziaria non potrebbe riconoscerlo. Ad evitare però ogni controversia crede che il modo più opportuno di provvedere sarebbe quello

di presentare un piccolo disegno di legge. Quando ciò non fosse fatto dal Governo si riserva di fare egli stesso una proposta di legge.

BONACCI, ministro di grazia e giustizia, scagiona l'amministrazione del fondo del culto, e dice che il fatto della cessione deve attribuirsi a qualche predecessore dell'onorevole Martini, che non venne a conoscere in tempo il pregio di quella Abbazia.

Sulla questione della revocazione il ministro non si pronunzia. Vi son trattative in corso; se queste non riuscissero potrà ricorrersi all'autorità giudiziaria, e non sarà certamente necessario fare uso del diritto di espropriazione degli edifizi monumentali.

CERULLI ritiene che il diritto dello Stato non sia da considerarsi pregiudicato dalla concessione illegalmente fatta.

BONACCI, ministro di grazia e giustizia, risponde ad una interrogazione del deputato Mel « circa l'applicazione dell'art. 24 del regolamento 26 dicembre 1892, per ciò che concerne la cauzione imposta agli inservienti comunali autorizzati a funzionare da uscieri presso i conciliatori ».

Osserva che quest'obbligo di una cauzione, di lire 10 di rendita, fu imposta perchè nella loro nuova qualità quegli inservienti posson ricevere depositi di lavori.

Fu concessa una dilazione; ma non essendo sufficiente sarà provveduto con decreto Reale.

MEL non è interamente sodisfatto.

Trova eccessiva la misura della cauzione alla quale crede che potrebbe sostituirsi una fideiussione come si fa in molti altri casi analoghi o un rilascio successivo di una parte dei proventi.

BONACCI, ministro di grazia e giustizia, non si ricusa di esaminare gli espedienti proposti, fra i quali inclina a preferire quello di rilasci successivi per la formazione della cauzione.

MEL dichiarasi sodisfatto.

GRIMALDI, ministro delle finanze, risponde ad una interrogazione del deputato Carmine, che desidera sapere « se egli creda che le disposizioni legislative vigenti giustifichino la norma adottata dall'Amministrazione di considerare in contravvenzione il trasporto degli spiriti e delle bevande alcooliche in quantità superiore a quattro litri, anche quando viene eseguito da chi non esercita il commercio ».

Ammette che è sorto dubbio se la contravvenzione esista, trattandosi di persone che non esercitano commercio; osserva però che diversi pareri giudiziari la considerano esistente anche in questo caso; ma dal testo della legge non si rileva una chiara e definitiva disposizione.

Dichiara che continuerà ad applicare la legge come è stata interpretata finora, ma con la più grande equità.

CARMINE dichiarasi sodisfatto, e confida che il ministro provvederà in modo che la legge sia applicata con equità, e siano usati riguardi alle persone in buona fede.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE comunica le conclusioni della Giunta, che sono per la convalidazione dell'elezione del Collegio di Sant'Angelo dei Lombardi in persona dell'onorevole Paolo Anania De Luca.

(Sono approvate).

Seguito della discussione dei provvedimenti sulle pensioni.

PRESIDENTE dà lettura dell'art. 2, che concerne l'inscrizione in bilancio della somma annualmente anticipata al Tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti.

(È approvato).

SAPORITO, sull'art. 3, che si riferisce al pagamento dell'annualità di lire 41 milioni e mezzo per trent'anni alla Cassa depositi e prestiti, sostiene che l'anzidetta annualità è inferiore a quella che in realtà dovrebbe inscriversi per rimborsare la Cassa dei depositi e prestiti essendo incorso un errore di oltre due milioni nel computo delle pensioni che ricadono sull'esercizio 1892-93.

SONNINO, della Giunta, non conviene nella sussistenza dell'errore ritenuto dall'onorevole Saporito, e quindi ritiene adeguata la somma stabilita.

ROUX, relatore, sostiene che l'annualità è più che sufficiente al bisogno.

(L'art. 3° è approvato).

PRESIDENTE dà lettura del seguente art. 4:

« All'epoca della completa estinzione delle pensioni, od anche prima, occorrendo, saranno regolate tra il tesoro e la Cassa le differenze che risultassero tra le anticipazioni e i rimborsi ».

GRIMALDI, ministro del tesoro, accogliendo il concetto di una proposta dell'on. Saporito, propone che si introduca nell'articolo un emendamento nel senso che il regolamento delle differenze si faccia ad ogni decennio ed, occorrendo, anche prima.

ROUX, relatore, acconsente.

SAPORITO non accetta l'emendamento ed insiste nel seguente articolo sostitutivo, del quale dà ragione:

« Alla fine di ogni quinquennio, a partire dal 1° luglio 1893, si farà il computo della differenza tra i pagamenti effettivi delle pensioni avvenuti nel quinquennio, coll'aumento degl'interessi corrispondenti per l'esercizio nei quali sono pagate, e le cifre registrate per gli anni rispettivi nella tabella E.

« Il tesoro rifonderà alla Cassa dei depositi e prestiti nell'esercizio successivo le maggiori somme da questa pagate coll'aggiunta dei relativi interessi composti o verrà accreditato delle differenze per le minori somme che fossero eventualmente state corrisposte.

« Le pensioni che saranno ancora iscritte dopo il 1850-51 andranno a carico del tesoro ».

RUBINI conviene con l'on. Saporito nella necessità di precisare le cifre da rimborsare alla Cassa dei depositi e prestiti.

SONNINO, della Giunta, vorrebbe che dall'emendamento proposto dal ministro del tesoro si togliessero le parole: « od anche prima, occorrendo » e che si sostituissero le parole « tra le anticipazioni ed i rimborsi » con le quali finisce l'articolo, con quest'altre: « nel conto delle anticipazioni e rimborsi ».

TROMPEO essendo stato prevenuto dall'on. Sonnino, asseconda la soppressione da lui proposta; ma chiede che si stabilisca la decorrenza del decennio.

ROUX, relatore, dichiara di accettare, a nome della Commissione, i due emendamenti proposti dall'on. Sonnino.

Non crede assolutamente necessaria la tabella proposta dall'onorevole Saporito, e ritiene superflua l'aggiunta richiesta dall'onorevole Trompeo.

GRIMALDI, ministro delle finanze, accetta le modificazioni proposte dall'on. Sonnino, ma non quella dell'on. Trompeo.

SAPORITO insiste nel suo emendamento.

(La Camera lo respinge, e approva l'articolo concordato fra il ministro e la Commissione).

« Art. 5. I collocamenti a riposo nel corrente esercizio 1892-93 dovranno limitarsi in modo che l'ammontare complessivo delle relative pensioni non ecceda la somma di 6,700,000 per tutti i Ministeri. »

RUBINI svolge un emendamento per proporre che la somma da stanziarsi pei collocamenti a riposo nel 1892-93 sia ridotta a lire 6,000,000.

ROUX, relatore, e GRIMALDI, ministro delle finanze, dichiarano di non accettarlo.

RUBINI lo mantiene.

BRANCA domanda se la Commissione conosca l'ammontare preciso delle pensioni inscritte durante questo esercizio, risultandogli che, dopo il dicembre, se ne sono accordate tante da superare di gran lunga la somma determinata.

ROUX, relatore, osserva che la Commissione ha riferito ciò che le constava dai documenti ufficiali comunicatigli.

Aggiunge che, a tutto febbraio, le pensioni inscritte quest'anno, ammontavano a lire 200,000 tutto compreso.

GRIMALDI, ministro delle finanze, conferma questa dichiarazione.

BRANCA e GRIMALDI, ministro delle finanze, aggiungono altre brevi considerazioni.

(È respinto l'emendamento dell'onorevole Rubini, e approvato l'articolo 5).

« Art. 6. La rendita consolidata 5 per cento di annue lire 590,095 posseduta al 30 giugno 1892 dalla Cassa dei depositi e prestiti, pel

servizio delle pensioni provenienti dalla Cassa militare, sarà trasferita al Tesoro dello Stato, con godimento dal 1° luglio 1892. La somma di lire 590,095 sarà iscritta in bilancio fra le entrare effettive. »

(È approvato).

ROUX, relatore, prega che si voti prima di passare alla discussione del titolo secondo, l'ordine del giorno della Commissione e quello dell'onor. Saporito.

GRIMLDI, ministro delle finanze, accetta quello della Commissione e prega l'onor. Saporito di unirvisi.

SAPORITO osserva che, essendo il suo ordine del giorno più large, potrebbe essere accettato in luogo di quello della Commissione.

ROUX, relatore, raccomanda che si tengano presenti le raccomandazioni della Commissione Reale del 1889, prega l'onor. Saporito di contentarsi dell'ordine del giorno della Commissione.

GRIMALDI, ministro delle finanze, crede che si possano approvare i due ordini del giorno:

« La Camera invita il Governo perchè nel regolamento per l'esecuzione della presente legge siano rigorosamente definiti i documenti e gli attestati necessari a provare l'inabilità fisica ed intellettuale in seguito alle quali possa concedersi il collocamento a riposo o essere dispensato dal servizio l'impiegato civile o militare con diritto a pensione.

« Commissione. »

« La Camera invita il ministro del tesoro a tener presenti, nella formazione del regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle pensioni civili e militari, i provvedimenti amministrativi proposti dalla Commissione incaricata con decreto Reale dell'8 novembre 1889.

« Saporito. »

(Sono approvati).

« Art. 7. I collocamenti a riposo e in posizione di servizio ausiliario, tanto su domanda che di autorità, in ciascun esercizio ed in ciascun semestre di esso, dovranno essere limitati in modo, che l'importo delle relative pensioni calcolate per una intera annualità, non oltrepassi la somma che, divisa in due assegni semestrali, sarà appositamente attribuita ad ogni Ministero, nello stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro. »

« Le economie risultanti alla fine del primo semestre, saranno portate in aumento del fondo attribuito a ciascun Ministero pel semestre successivo dello stesso esercizio.

« Nel computo degli assegni semestrali avranno la precedenza le pensioni dovute alle vedove e agli orfani degli impiegati civili e militari, poi verranno le pensioni per coloro che saranno collocati a riposo per loro domanda, indi quelle dei collocati a riposo di diritto ma per invito, infine le pensioni dovute per collocamenti a riposo di autorità.

« In ogni caso i collocamenti a riposo di autorità non potranno in ciascun esercizio superare la cifra appositamente fissata in bilancio per ogni Ministero.

« Nessun decreto di collocamento a riposo o in posizione di servizio ausiliario potrà essere registrato dalla Corte dei conti, quando sia esaurito il fondo posto a disposizione di ciascun Ministero per ogni esercizio finanziario.

RUBINI crede che si debba, prima di questo art. 7, discutere il seguente articolo aggiuntivo da lui presentato, e che lo dovrebbe precedere.

« Le pensioni liquidate dal 1° luglio 1893 in avanti per gli impiegati e salariati in attualità di servizio, saranno iscritte nelle spese effettive del bilancio del Ministero del tesoro, in tanti capitoli separati quanti sono i Ministeri.

« Esse saranno pure iscritte rispettivamente nelle partite di giro della spesa di ciascun Ministero, nonchè delle partite di giro dell'entrata.

« A cominciare dall'esercizio 1893-94 sino all'esercizio 1921-22 inclusivi, sarà pure inscritta annualmente nelle spese effettive del bilancio del tesoro la somma di lire 6,760,000 lire.

« Con essa e coi relativi interessi composti sarà formato un fondo di riserva a favore delle pensioni di 2ª categoria.

« Una legge speciale regolerà la distribuzione di questo fondo a comiciare dall'esercizio 1905-6 e seguenti.

« Esso sarà dato da amministrare, per conto del tesoro, alla Cassa depositi e prestiti, di conformità a un regolamento da approvare per decreto reale ».

ROUX, relatore e GRIMALDI, ministro delle finanze, dichiarano di non accettarlo.

RUBINI insiste, dimostrando con estese considerazioni d'indole tecnica, citando molti dati statistici, l'opportunità della sua proposta. Facendola ha creduto di compiere un dovere, e confida che almeno il suo buon volere abbia ad essere riconosciuto.

PELLOUX, ministro della guerra, nota che la posizione ausiliaria non è da considerarsi come posizione di riposo.

ROUX, relatore, riconosce la buona volontà dell'on. Rubini, ma non può, malgrado ciò, accettare l'articolo proposto.

GRIMALDI, ministro delle finanze. non intende pronunziarsi sulla proposta del passaggio del servizio di tesoreria alle Banche, che potrà formare oggetto di futuri studi.

Non crede poi necessaria la creazione di una Cassa di riserva, e riconoscendo tutta la buona volontà e gli studi accurati fatti in materia dall'on. Rubini, dichiara che non può accettare l'articolo.

RUBINI lo ritira.

ROUX, relatore, e GRIMALDI, ministro delle finanze, accettano una modificazione di dizione all'articolo, cioè che invece di *stato di previsione* si dica *legge che approva lo stato di previsione*.

ROUX, relatore, e GRIMALDI, ministro delle finanze, pregano l'on. Marazzi di ritirare una aggiunta da lui proposta all'art. 7.

MARAZZI la ritira.

(L'art. 7 è approvato).

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo:

« Art 8. Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli impiegati civili, che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, che di autorità, saranno da ora, in poi liquidati indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo.

« La stessa disposizione sarà applicata per le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito o della marina che cessino dal servizio in seguito a loro domanda.

« Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorità saranno indistintamente liquidati sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di esercizio effettivo.

« E' abrogato ogni altro privilegio per la liquidazione della pensioni degli ufficiali dell'esercito e della marina che vengono collocati in riposo, o in posizione di servizio ausiliario, od in riforma sia in seguito a domanda che d'autorità. »

La Commissione ha proposto di aggiungere prima dell'ultimo capoverso il seguente:

« Per i capitani dell'esercito, per i tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente resta in vigore l'articolo 11 della legge sulle pensioni militari testo unico approvato con Regio decreto 22 aprile 1888, n. 257 782. »

L'onorevole Colombo propone che all'articolo 8 si sostituisca il seguente:

« Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli impiegati civili e agli ufficiali dell'esercito e della marina, che cessino dal servizio in seguito a loro domanda, saranno liquidati indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio effettivo. Saranno invece liquidati sulla media dell'ultimo triennio, quando cessino dal servizio d'autorità o per invito a chiedere il riposo ».

ROUX, relatore, non può accettare l'emendamento dell'onorevole Colombo, poichè abolirebbe il criterio della media quinquennale. Quanto ai capitani ed ai tenenti di vascello, la Commissione ha proposto un emendamento.

COLOMBO non insistendo nell'emendamento, non può fare a meno di notare che nella sua mente esso risponde ad un concetto di equità l'oratore crede che si dovrebbe tener conto, almeno in parte, dei diritti acquisiti, come si è fatto sempre in altre analoghe disposizioni legislative.

CAMBRAY-DIGNY spiega le ragioni per le quali avrebbe proposto una misura anche più favorevole agli impiegati di quella proposta dall'onorevole Colombo, ad ogni modo si associa alla proposta di questo deputato.

MOCENNI ringrazia tanto il ministro della guerra che quello del tesoro per le dichiarazioni che hanno fatto dalle quali risulta non essere nelle loro intenzioni di abolire il sessennio per i capitani.

Dichiara che se la Camera approva ora l'aggiunta della Commissione ritira insieme ai suoi colleghi l'emendamento che ha presentato all'articolo 16.

Sopra altri argomenti riguardanti gli ufficiali dell'esercito si riserva di parlare all'articolo 39.

SONNINO crede che si potrebbe raggiungere l'intento voluto dalla Commissione con la semplice soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo.

ROUX, relatore, spiega le ragioni per le quali non può accettare l'emendamento dell'onorevole Colombo sostenuto anche dall'onorevole Cambray-Digny, dimostra che nella proposta della Commissione non ci è una violazione di diritti contrattuali.

COLOMBO dichiara che, dopo le dichiarazioni del relatore, non gli resta che ritirare l'emendamento.

Fa osservare ancora una volta la gravità della risoluzione, che ora si sta per prendere, rendendo più gravi le condizioni per il conseguimento delle pensioni degli impiegati già in servizio.

GRIMALDI, ministro del tesoro, osserva che, dopo il ritiro dell'emendamento dell'onorevole Colombo poco gli resta a dire; combatte però il concetto che vi sia lesione dei diritti quesiti degli impiegati nella proposta accettata dal Governo e dalla Commissione.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 8° col terzo capoverso modificato dalla Commissione e dal Ministero e con l'abolizione dell'ultimo capoverso, proposta dall'onorevole Sonnino ed accettate dal Ministero e dalla Commissione.

(E' approvato l'art. 8 con queste modificazioni).

« Art. 9. Qualora l'impiegato civile o il militare riammesso in attività avesse conseguito per il servizio precedentemente prestato, la indennità di cui alla legge 14 aprile 1864 n. 1731, potrà riunire i due periodi di servizio, rifondendo però l'indennità già riscossa o in una sol volta o anche a rate, ma in questo caso dovrà pagare gli interessi durante mora per ciascuna rata.

« In caso contrario non sarà valutato il servizio anteriore.

« La rifusione dell'indennità dovrà decorrere dal momento in cui riprende il servizio.

« Le rate, coi relativi interessi, non rifuse prima di essere ricollocato a riposo saranno detratte dalla nuova indennità o pensione liquidata a suo favore.

(E' approvato).

« Art. 10. I funzionari e salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizione legislativa, o di convenzione, passeranno dal servizio dello Stato a quello delle provincie, dei comuni, o di altri enti o corpi morali riconosciuti, conserveranno il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente per la totalità del servizio prestato.

« Uguale diritto avranno quelli che, dal servizio degli indicati enti e corpi morali, passano a quello dello Stato per gli stessi motivi, purchè il servizio non governativo da essi già prestato, fosse produttivo di pensione in base a regolamenti speciali degli enti stessi, debitamente approvati dal Governo.

« La pensione in ambo i casi sarà liquidata in base alla legge sulle pensioni civili, e l'importo di essa sarà ripartito fra lo Stato e gli altri enti e corpi interessati, in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto al pensionando, salvo disposizioni speciali in contrario.

« Le stesse regole si seguiranno per la liquidazione delle pensioni alle vedove ed ai figli.

« La ritenuta su tali pensioni a beneficio del tesoro sarà fatta sull'ammontare totale della pensione e non soltanto sulla parte di essa a carico del bilancio dello Stato ».

TECCHIO parla sull'articolo 10, rivolgendo al ministro due domande: in primo luogo se sia intenzione del Governo di venire a convenzioni con enti morali riconosciuti per stabilire il cumulo dei servizi prestati a questi enti morali ed allo Stato; in secondo luogo se si possa, in base a regolamenti speciali degli enti morali, fare uso delle facoltà concesse in quest'articolo 10.

PRESIDENTE dà lettura del seguente emendamento degli onorevoli Costantini e Merzario, da aggiungere dopo il secondo capoverso dell'art. 10:

« Questa disposizione è applicabile ai funzionari e salariati degli Istituti di educazione ed istruzione pubblica, che passarono con essi in servizio dello Stato in virtù di speciali convenzioni, purchè passando allo Stato non abbiano liquidati i loro averi nei rapporti degli enti, da cui provengono ».

ROUX, relatore, prega gli onorevoli Costantini e Merzario di non insistere nel loro emendamento, giacchè l'argomento in esso trattato è attualmente oggetto di uno speciale disegno di legge.

GRIMALDI, ministro del tesoro, prega anch'egli l'onorevole Costantini di ritirare la sua proposta, la quale potrà essere discussa quando verrà innanzi alla Camera la legge speciale presentata su questo argomento dall'onorevole Martini.

Risponde poi affermativamente alle domande dell'onorevole Tecchio.

COSTANTINI si aspettava che la sua proposta sarebbe stata trattata meglio dall'onorevole Grimaldi. Questa proposta non mirava che ad estendere al personale degli Istituti d'insegnamento, già comunali, ed ora già diventati governativi quelle misure, che l'onorevole Martini ha proposto per il personale già passato o da passare al servizio dello Stato.

Dopo l'approvazione dell'emendamento la legge Martini diverrebbe quasi superflua. Crede un'ironia il rimandare la questione alla legge speciale, perchè questa è già stata quattro volte presentata e non è mai arrivata in porto.

GRIMALDI, ministro del tesoro, respinge l'accusa d'incoerenza mossagli dall'onorevole Costantini.

MARTINI F., ministro dell'istruzione pubblica, non ha difficoltà che questa questione sia riservata in occasione della legge speciale proposta dal Governo; ma prega la Giunta del bilancio di presentare in tempo utile la sua relazione. È una questione, che da troppo tempo si trascina innanzi al Parlamento, e che deve una buona volta esser risolta.

ROUX, relatore, dichiara che non è colpa della Giunta, se questa non ha potuto esaurire l'esame di quel disegno di legge del quale è relatore precisamente l'onorevole Costantini: a lui tocca dunque, ed alla Sotto-giunta per l'istruzione pubblica, sollecitarne lo studio. Prega nuovamente gli onorevoli Costantini e Merzario di ritirare la loro proposta.

COSTANTINI dichiara che non è relatore di quel disegno di legge. Giustifica la sotto-giunta per la pubblica istruzione, e dimostra che non può esserle imputata negligenza alcuna. Ripete all'onorevole Grimaldi che trova incoerente la sua odierna opposizione.

Dopo ciò ritira la proposta.

GRIMALDI, ministro del tesoro, ripete che mai incorse in incoerenza alcuna.

BOSELLI, presidente della Giunta generale del bilancio, assicura che la Giunta del bilancio attenderà colla maggior solerzia allo studio dei vari disegni di legge ad essa deferiti.

(L'articolo 10 è approvato).

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo 11.

« Le disposizioni, relative del matrimonio, alla durata od alle condizioni della convivenza, stabilite dal titolo IV della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sono applicabili anche alle vedove ed ai figli delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di città e delle guardie di finanza di grado inferiore a quello di ufficiale.

« La misura della pensione rimane regolata dalle rispettive leggi speciali ».

CUCCHI crede che non debba farsi menzione delle guardie di pubblica sicurezza, cui furono surrogate le guardie di città.

ROUX, relatore, osserva che, accanto alle guardie di città, esistono tuttora le guardie di pubblica sicurezza.

CUCCHI crede che il relatore non sia nel vero, ma non insiste.

GRIMALDI, ministro del Tesoro, osserva che nell'art. 11 si accenna alle pensioni già maturate, fra cui vi sono quelle per le famiglie delle guardie di pubblica sicurezza.

(L'art. 11 è approvato).

Lettura di una proposta di legge.

MINISCALCHI-ERIZZO, legge la seguente proposta di legge dell'onorevole COCITO, ammessa dagli Uffici:

Sulla contraffazione del vino.

Art. 1.

« Coloro che fabbricheranno, per farne commercio, o terranno in deposito per lo stesso scopo, o venderanno vino artefatto, dovranno tenere costantemente fissi sui recipienti in cui sarà contenuto, ed in modo leggibile, la indicazione esplicita e chiara delle materie onde sarà composto.

« S'intenderà artefatto il vino quando a comporlo concorreranno, in tutto od in parte, materie che non sieno il prodotto naturale della vite.

« Con apposito regolamento si indicheranno le materie che si potranno aggiungere per migliorarlo e conservarlo senza alterarne la sostanza.

Art. 2.

« I libri, le fatture, le lettere di vettura dovranno contenere le stesse indicazioni secondo la natura del prodotto venduto.

Art. 3.

« I titoli di movimento accompagnanti la spedizione di vino artefatto dovranno essere di colore speciale.

« Il regolamento determinerà il modo di applicazione di questa disposizione.

Art. 4.

« Le contravvenzioni ai precedenti articoli saranno punite con multa da lire 100 a lire 2000 e colla confisca della merce.

« In caso di recidiva la pena sarà della detenzione da 10 giorni a tre mesi.

« I tribunali potranno ordinare secondo la gravità dei casi la pubblicazione nei giornali e la affissione nei luoghi che essi indicheranno della sentenza di condanna a spese del condannato.

Art. 5.

« Le disposizioni della presente legge non derogheranno alle altre disposizioni proibitive del Codice penale e delle leggi speciali ».

Interrogazioni.

PRESIDENTE comunica alla Camera le seguenti domande d'interrogazione e d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro guardasigilli per sapere se intenda presentare, e quando, un progetto di legge sul catasto probatorio.

« Colombo Quattrofrati ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, circa l'inesplicabile indugio a non quotizzare e concedere ai cittadini di Mondragone (Caserta), le terre del loro Agro, già da un pezzo bonificate, e che l'Amministrazione competente non cura di concedere ai naturali, che ne dovrebbero essere i legittimi padroni.

« Petronio. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle poste e telegrafi se e quando intenda ripristinare l'ufficio telegrafico di Pavullo, capo-mandamento del circondario di Lodi.

« Cremonesi. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, se sono a sua conoscenza le condizioni poco sicure dello stabile del Convitto Nazionale in Roma, e se intende provvedere perchè quell'antico istituto di educazione non debba chiudersi per evitare possibili disgrazie.

« Antonelli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulle diminuzioni di personale, che si verificano nelle officine ferroviarie di Rimini in opposizione con la legge legge 25 aprile 1885.

« Ferrari ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dell'interno sopra i criteri, che lo persuadono nello sciogliere i Consigli comunali.

« Pansini ».

La seduta termina alle 6,30.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BELGRADO, 16. — Nei ballottaggi per l'elezione dei deputati alla Scupcina nella città di Cacak e Pirot trionfarono i candidati del Governo.

Sei elezioni radicali vennero annullate.

Secondo i risultati delle elezioni finora conosciuti, furono eletti deputati 70 liberali, 50 radicali e 3 progressisti.

Perciò il Governo ha ottenuto, in ogni caso, la maggioranza assoluta, anche se i risultati di quattro elezioni non ancora conosciuti gli fossero contrari.

PARIGI, 16. — Il *XIX Siècle* crede che il verdetto dei giurati nel processo per corruzione nell'affare del Panama sarà pronunziato sabato sera fra le dieci e le undici ore.

MADRID, 16. — Il Consiglio dei ministri approvò la tassa dell'uno per mille sulle operazioni di Borsa.

Il ministro dei lavori pubblici ha intenzione di presentare alla Cortes un progetto di riordinamento della corporazione degli agenti di Borsa.

VIENNA, 16. — I giornali annunziano che il dott. Smolka da diretto alla Presidenza della Camera dei deputati una lettera colla quale si dimette da Presidente della Camera stessa e da deputato.

Tale lettera non è stata ancora cominciata alla Camera perchè si cerca d'indurre Smolka a desistere dalle sue dimissioni.

SPEZIA, 16. — Stamane, il Duca di Genova, ha assunto il comando della squadra permanente, imbarcandosi sulla *Lepanto.*

MASSAUA, 16. — Ras Mangascià ha nuovamente concesso perdono a Ras Alula, col patto che rimanga nei monti di Avergalè.

L'imperatore Menelik chiama a Borumieda Ras Mangascià, che sembra disposto a recarvisi.

E' annunciato qui l'arrivo di Fitauari John con lettere di Ras Mangascià per il Governatore.

Sul Mareb e nella Colonia tutto è tranquillo.

PIETROBURGO, 16. — Verrà stabilita, come prova, a datare dal 1° gennaio 1894, un diritto di statistica sui rubli esportati ed importati.

Il ministro delle finanze sarà autorizzato a domandare la proroga di tale diritto, e ordinerà le misure necessarie, affinchè il diritto stesso non sia di ostacolo alle comunicazioni sulla frontiera

LONDRA, 16. — Il *Morning Post* crede che Gladstone farà oggi una breve apparizione alla Camera dei Comuni.

PARIGI, 16. — La squadra francese del Mediterraneo si preparerà a partire il 20 corrente.

Essa farà il giro dei principali porti dell'Algeria e del Levante.

COSTANTINOPOLI, 16. — L'*Agenzia di Costantinopoli* dichiara prive di fondamento tutte le voci sparse dopo la pubblicazione della sua notizia relativa alla discussione sulla questione della nomina del governatore dell'isola di Candia, che avrebbe avuto luogo in una riunione privata di ambasciatori.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 16 marzo 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 genn. 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1.a grida		— —	96,60		— —	
			RENDITA 5 0[0 2.a grida	96,60 62 1[2 65.	96 62 1[2			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —	
1 ottob. 92	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0[0 2.a grida		— —			60 —	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 50	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			93 30	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			102 25	
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			102 50	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —	
1 ottob. 92	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			453 —	
»	500	500	» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			448 —	
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0[0		—			497 —	
1 ottob. 92	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			467 50	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0.		— —			495 —	
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0.		— —			500 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			668 —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			540 —	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 92	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
1 genn. 92	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1340 —	
1 » 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —	
»	300	300	» » Generale		— —	325 325 1[2		— —	
1 genn 90	500	400	» » di Roma		— —			325 —	
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			22 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			100 —	
»	500	500	» » » » nuove liberate		— —			100 —	
1 genn 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —			460 —	
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 ottob. 92	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gas		— —			736 —	
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1085 —	
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua.		— —	259 1[2 60 63 65 65 1[2		— —	
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			78 —	
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali.		— —			125 —	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione.		— —			270 —	
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus.		— —	197 198		— —	
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			340 —	
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			170 —	
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma.		— —			206 —	
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			35 —	
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità.		— —			250 —	
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			58 —	
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			250 —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
1 genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			80 —	
1 » 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			270 —	
			Obbligazioni diverse.						
1 genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89.		— —			298 —	
1 luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			481 —	
1 ottob. 91	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			370 —	
»	250	250	» » 4 0[0.		— —			170 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			510 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			309 —	
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 92	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —	
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro).		— —			— —	
1 genn 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			242 —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 92	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
3 1/2	Francia	90 giorni		103 55
	Parigi	Cheques		104 23 1/2
2 1/2	Londra	90 giorni		26 09
	»	60 giorni		
	»	Cheques	26,24	
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . . } 29 marzo
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI

Visto: Il Deputato di Borsa: BENEDETTO TORTI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1893.

Rendita 5 0[0	96 75	Az. Banca Tiberina	22 —	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	355 —
» 3 0[0	61 —	» » In. e Com. (an)	260 —	» » Metallurgica Italiana.	180 —
Obbl. Beni Eccl 5 0[0	— —	» » » Certif.	— —	» » della Piccola Borsa	206 —
Prest. Rotschild 5 0[0	102 50	» » » n. liber.	230 —	» » Caoutchouc	35 —
Ob. città di Roma 4 0[0	430 —	» Soc. Cred. Mobil.	463 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	466 —	» » » Merid.	— —	» » Risanamen.	68 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	493 —	» » Gas	800 —	» » Cr. Ind. Ed.	250 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	497 —	» » Acqua Marcia	1070 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. Fer Meridionali	665 —	» » Condot. d'ac.	270 —	» » Fond. Vita.	230 —
» » Mediterranee	537 —	» » Gen. Illumin.	270 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	360 —
» » » certif.	— —	» » Tramway Om.	185 —	» » » 4 0[0	170 —
» Banca Nazionale	1335 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	298 —
» » Romana	400 —	» » Molini e Magaz. Gen.	125 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —
» » Generale	325 —	» » Immobiliare	88 —		
» Banco di Roma	325 —	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	240 —		
		» » Mat. Later.	170 —		